



Consiglio di Stato

Ufficio studi massimario e formazione

La giurisdizione sulla sorte del contratto di società a seguito dell'annullamento del procedimento di scelta del socio privato (Stefano Fantini)

1. La giurisdizione sulla sorte del contratto di società : posizione del problema

La questione giuridica da esaminare concerne l'individuazione del giudice nella cui giurisdizione rientra la cognizione sulla sorte del contratto di società a seguito dell'annullamento degli atti del procedimento di evidenza pubblica finalizzato alla scelta del socio privato.

Di tale questione risulta essere stato investito il giudice della giurisdizione, che peraltro, ad oggi, non si è ancora pronunciato.

Verosimilmente, le Sezioni Unite della Cassazione sono state adite con regolamento di giurisdizione esperito avverso la decisione del Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2010, n. 3489, che, nel confermare la sentenza del T.A.R. Sardegna, Sez. II, 12 giugno 2009, n. 972, ha condiviso l'annullamento giurisdizionale del procedimento di evidenza pubblica per la selezione del socio privato con il quale costituire una società di trasformazione urbana, secondo il modello delineato dall'art. 120 del t.u.e.l.

In particolare, ai fini che rilevano in questa sede, il Consiglio di Stato ha ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo (anche) in ordine alla caducazione degli atti costitutivi della S.T.U. e degli ulteriori atti di natura privatistica conclusi a seguito della scelta del socio privato, essenzialmente alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale, risolvendosi nei principi di concentrazione, rapidità e completezza della tutela, e richiamando altresì la direttiva 2007/66/CE, che, per quanto non applicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie dedotta in giudizio, risulta espressiva di un'istanza "unificatrice", volta a favorire la connessione tra la domanda di annullamento e quella di privazione degli effetti. Ha specificato la Sez. V, che, seppure gli atti in quella sede gravati erano antecedenti alla data di entrata in vigore della direttiva, sussistevano quelle stesse esigenze di interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata che hanno indotto Cass., Sez. Un., ord. 10 febbraio 2010, n. 2906, a ritenere la direttiva applicabile sin dal momento della sua entrata in vigore (dicembre 2007); a ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione che lo *ius superveniens* attributivo della giurisdizione in capo al giudice presso il quale pende il giudizio trova immediata applicazione (la sopravvenienza normativa era allora di imminente approvazione, in attuazione della delega contenuta nell'art. 44 della legge 7 luglio 2009, n. 88).

Anche a prescindere dalla vicenda (verosimilmente) all'esame delle Sezioni Unite, la quale, tra l'altro, come accennato, presenta delle peculiarità di diritto intertemporale, il tema della giurisdizione sulla sorte del contratto di società deve essere esaminato muovendo dal contesto generale, per poi apprezzarne le specificità.

2. La disciplina generale sulla sorte del contratto a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione

Come noto, con il d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53 è stata recepita la seconda direttiva ricorsi (2007/66/CE), i cui artt. 9/10 hanno introdotto, nel corpo del codice dei contratti pubblici, gli artt. 245-bis e 245-ter che disciplina(va)no, rispettivamente, l'«inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni» e l'«inefficacia del contratto negli altri casi».

Inoltre l'art. 7, integrando l'art. 244 del d.lgs. n. 163 del 2006, ha previsto che «la giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative».

Le predette disposizioni sono state successivamente trasposte nel cod. proc. amm., rispettivamente agli artt. 121 e 122; importante è poi la previsione dell'art. 133 del

codice, che enuclea, tra le materie di giurisdizione esclusiva, al comma 1, lett. e), n. 1, le controversie «relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative».

In questa sede non interessa indugiare sulla disciplina dell'inefficacia, quanto piuttosto mettere in luce come le norme predette, ed in particolare l'art. 122 del cod. proc. amm., che è disposizione di portata generale, hanno offerto una risposta, o, meglio, un criterio di risoluzione alla tormentata questione giuridica concernente la sorte del contratto in caso di annullamento degli atti del procedimento di evidenza pubblica, delineando un regime di inefficacia "eventuale e flessibile", od "a geometria variabile" (LIPARI, *Il recepimento della direttiva ricorsi : il nuovo processo super-accelerato in materia di appalti e l'inefficacia flessibile del contratto*, in www.giustamm.it, 4, 2010) del contratto come conseguenza dell'annullamento dell'aggiudicazione.

Può convenirsi, pur nell'indubbia problematicità dell'istituto (connessa anche ai contorni elastici inferibili dalla disciplina legislativa), e secondo quanto emerge dalla prevalente lettura offerta nell'ampia letteratura formata in argomento, che l'inefficacia si spiega in ragione del sopravvenire di una causa di inidoneità funzionale in cui viene a trovarsi il programma negoziale per l'incidenza *ab externo* di interessi giuridici di grado superiore incompatibili con l'interesse contrattuale; si tratta dunque di un'inefficacia successiva del contratto, discendente da un fatto sopravvenuto alla sua conclusione, e non connessa ad un vizio del contratto stesso (SCOCA, *Annullamento dell'aggiudicazione e sorte del contratto*, in www.giustamm.it, 1, 2007; GRECO, *La direttiva 2007/66/CE : illegittimità comunitaria, sorte del contratto ed effetti collaterali indotti*, in www.giustamm.it, 7, 2008).

Ciò spiega anche il permanere, in tema di inefficacia del contratto, della pregiudiziale di annullamento del provvedimento di aggiudicazione; parallelamente, la tutela in forma specifica (vale a dire la domanda di conseguire l'aggiudicazione ed il contratto) è condizionata alla pronuncia di inefficacia del contratto, secondo quanto dispone l'art. 124 del cod. proc. amm.

Il punto centrale su cui concentrare l'attenzione è, piuttosto, quello per cui il recepimento della direttiva ricorsi, ed, in conformità, il cod. proc. amm. hanno fatto chiarezza, ponendo una parola finale, in ordine al tema della giurisdizione sulla sorte del contratto, materia oggi espressamente inclusa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Vale la pena, in breve, ricordare come tale questione abbia evidenziato un motivo di forte contrasto tra la giurisprudenza amministrativa e quella ordinaria. Basti ricordare come, in passato, Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2007, n. 27169 abbia affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda volta ad ottenere tanto la dichiarazione di nullità, quanto quella di inefficacia, ovvero l'annullamento del contratto di appalto, nella considerazione che siffatta controversia non abbia ad oggetto i provvedimenti adottati nel seno del procedimento ad evidenza pubblica, ma il successivo rapporto di esecuzione che si concreta nella stipulazione del contratto, di cui si invoca l'accertamento dello stato patologico, al fine di impedirne l'adempimento. Nonostante l'autonomia concettuale del profilo di ordine sostanziale (la sorte del contratto) e di quello, per così dire, di ordine processuale (la giurisdizione), è innegabile che l'orientamento espresso dalla Corte Suprema ha portato con sé l'affermazione del consequenziale principio per cui l'annullamento dell'aggiudicazione non travolge il contratto, atteso che la declaratoria in cui si traduce la pronuncia di caducazione determinerebbe l'eccesso dei limiti esterni del potere giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass., Sez. Un., 23 aprile 2008, n. 10443). Il "sistema dualista" era stato, pur con qualche temperamento, accettato anche da Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2008, n. 9, che, in caso di annullamento dell'aggiudicazione, aveva ritenuto consentito al giudice amministrativo solo la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente, e non anche alla reintegrazione in forma specifica, in quanto incidente sulla fase negoziale; l'Ad. Plen., aveva peraltro aggiunto che ove l'Amministrazione, a seguito dell'annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione di una gara di appalto, non si conformi alla sentenza, ovvero rimanga inerte, allora il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, nell'esercizio della propria giurisdizione di merito, può anche procedere alla reintegrazione in forma specifica del soggetto in cui favore è stata emanata la statuizione di annullamento, disponendo, tra l'altro, la sostituzione dell'aggiudicatario.

Il sistema dualista, implicante dapprima l'esperimento dell'azione impugnatoria dell'aggiudicazione dinanzi al giudice amministrativo, e poi la domanda al giudice ordinario per la dichiarazione di inefficacia del contratto presentava seri ed evidenti inconvenienti, specie sotto il profilo del difetto di concentrazione della tutela giurisdizionale, e dunque dell'effettività della stessa, anche nella prospettiva della ragionevole durata del processo.

Bene si intende dunque come sul tema della giurisdizione sulla sorte del contratto la soluzione di continuità, in favore di un sistema giurisdizionale unico, o, se si preferisce, monista, sia dipesa proprio dalla direttiva europea e dalle norme di recepimento.

Va riconosciuto come, nel frattempo, fosse maturato anche il *revirement* delle Sezioni Unite, le quali, facendo applicazione della direttiva, e dunque dal momento della sua entrata in vigore, hanno ritenuto sussistere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, adito con la domanda di annullamento dell'aggiudicazione dell'appalto, anche sulla domanda del concorrente, illegittimamente pretermesso, ad essere reintegrato nella sua posizione, richiedente una previa pronuncia di inefficacia del contratto concluso con l'aggiudicatario (Cass., Sez. Un., ord. 10 febbraio 2010, n. 2906; Cass., Sez. Un., ord. 5 marzo 2010, n. 5291).

3. La giurisdizione nelle controversie vertenti sulle conseguenze negoziali dell'annullamento del procedimento amministrativo di scelta del socio nell'orientamento della giurisprudenza

Lo sviluppo normativo e giurisprudenziale (in un fisiologico metabolismo con gli apporti dottrinali) che si è tratteggiato nel paragrafo precedente ha riguardato essenzialmente il tema degli appalti pubblici; non risulta un analogo approfondimento *ex professo* con riguardo alla sorte del contratto di società per effetto dell'annullamento del provvedimento di scelta del socio privato.

Spigolando nella non copiosa giurisprudenza, si rinviene la sottolineatura della peculiarità del contratto di società, che sottrae alla cognizione del giudice amministrativo le liti e le vicende inerenti al contratto sociale, con impossibilità di annullamento degli atti societari (statuto e contratto sociale), ancorché discendenti da provvedimenti ritenuti illegittimi, essenzialmente sulla base delle seguenti considerazioni : a) non possono essere eluse le prescrizioni in tema di nullità della società (art. 2332 c.c.); b) i rapporti giuridici facenti capo ad una società già esistente

non possono restare adespoti e devono riferirsi alla necessaria fase liquidatoria che si apre una volta dichiarata, nelle forme di legge, detta nullità; c) l'effetto di travolgimento degli atti consequenziali (atti societari), discendente dall'annullamento di quelli presupposti si verifica e può essere pronunciata dal giudice amministrativo solo se questo avesse giurisdizione anche su questi ultimi (in termini Cons. Stato, Sez. V, 3 settembre 2001, n. 4586 in una fattispecie concernente l'impugnativa degli atti amministrativi preordinati alla scelta del socio privato della società mista cui affidare il servizio idrico integrato, ed anche l'atto costitutivo e lo statuto della società, nel vigore della giurisdizione esclusiva sui servizi pubblici di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, nel testo novato dalla legge n. 205 del 2000).

In altri termini, dal momento della costituzione della società, e quindi dalla nascita di tale nuovo soggetto giuridico, lo stesso è assoggettato al regime giuridico che lo governa (così, in una vicenda di recesso in autotutela da una compagine societaria, Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6867).

In contrario avviso, peraltro, va segnalata la decisione di Cons. Stato, Sez. VI, 19 novembre 2003, n. 7470, la quale ha sottolineato come alla fattispecie dei rapporti tra procedura di aggiudicazione per la selezione del socio privato di una società mista e contratto di cessione delle azioni in favore dell'aggiudicatario siano applicabili, per identità di *ratio*, le coordinate ermeneutiche tracciate in tema di rapporti tra caducazione di una gara di appalto e sorte del contratto nelle more stipulato, ordinando, per l'effetto, il "ritrasferimento" della quota azionaria, già ceduta all'aggiudicatario, in favore del ricorrente vincitore.

La giurisprudenza del giudice ordinario, da parte sua, ha sottolineato come la partecipazione pubblica al capitale sociale di una società non muta la natura di soggetto privato della società, ed il rapporto di assoluta autonomia con l'ente pubblico territoriale, non essendo al soggetto pubblico consentito di incidere unilateralmente sullo svolgimento dell'attività della società mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo di avvalersi degli ordinari strumenti privatistici previsti dal diritto societario, da esercitare mediante i membri di nomina comunale presenti negli organi della società (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2011, n. 392). L'autonoma personalità giuridica di diritto privato della società giustifica anche l'attribuzione al giudice ordinario dell'azione di responsabilità a carico degli amministratori, escludendo la giurisdizione della Corte dei conti (Cass., Sez. Un., 15 luglio 2011, n. 14655).

Ancor più specificamente, le Sezioni Unite hanno affermato che allorché l'Amministrazione intenda dare vita ad una società mista pubblico-privata, l'accertata violazione delle regole da seguire nel procedimento (di evidenza pubblica) di scelta del socio privato non è tale da incidere sull'esistenza giuridica della società di capitali, ormai iscritta nelle registro delle imprese; peraltro comporta l'impossibilità, per detta società, di operare secondo l'originario progetto statutario, dovendo dunque considerarsi in situazione di scioglimento, non essendo in grado di conseguire lo scopo per cui era stata creata (Cass., Sez. Un., 20 maggio 2010, n. 12339).

In sintesi, la giurisprudenza che si è occupata del tema ha, di regola, affermato la giurisdizione del giudice ordinario, e comunque escluso l'effetto di caducazione del contratto di società a seguito dell'annullamento di un atto del procedimento di valutazione comparativa concorrenziale, essendo la società un nuovo soggetto di diritto, che acquista la personalità giuridica a seguito dell'iscrizione nel registro delle imprese. In particolare, assume rilievo centrale, nel percorso motivazionale di tale giurisprudenza, il principio di tassatività delle cause di nullità delle società di capitali, desumibile dall'art. 2332 del c.c.

E' quest'ultima, obiettivamente, una norma importante (come pure l'art. 2463 del c.c.), in quanto derogatoria rispetto ai principi generali sui contratti, non solo nell'enucleazione di tre sole ipotesi di nullità dell'atto costitutivo di società per azioni accertata in epoca successiva all'iscrizione della società nel registro delle imprese, ma soprattutto nello stabilire, a tutela dei creditori sociali, che le cause di nullità dell'atto costitutivo si convertono in altrettante cause di scioglimento della società.

4. La clausola di giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133, lett. e), n. 1, del cod. proc. amm.

Occorre a questo punto verificare la tenuta dell'opinione giurisprudenziale prevalente in materia di sorte del contratto di società, sinteticamente rappresentata, nel confronto con la clausola di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, del cod. proc. amm., la quale ricomprende le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica, ivi incluse quelle risarcitorie e

con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione.

Ed infatti l'ermeneusi letterale della norma, che non contiene una cesura tra la prima e la seconda parte, induce a ritenere che la giurisdizione (esclusiva) sul procedimento di scelta del contraente o del socio si estenda in ogni caso alla pronuncia di inefficacia del contratto, richiedente il previo annullamento dell'aggiudicazione, da intendersi in senso ampio come atto terminale del procedimento di evidenza pubblica, e dunque non solo come epilogo del procedimento per la scelta del contraente dell'appalto, ma anche del socio della società, sia questa a partecipazione pubblica minoritaria o maggioritaria.

Apparirebbe in qualche misura una forzatura interpretativa, incompatibile con il canone ermeneutico declinato dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, una lettura della norma in esame, di attribuzione della giurisdizione esclusiva, che separi la disposizione sull'ambito oggettivo da quella sulla pronuncia di inefficacia del contratto, che, pure, gli artt. 121 e ss. prevedono, in altra parte del cod. proc. amm., specificamente, per gli appalti.

Si può dunque sostenere che la cognizione del giudice amministrativo sull'inefficacia del contratto, portata della direttiva ricorsi, viene ad estendersi a tutte le tipologie di procedimenti di evidenza pubblica, sia a quelli finalizzati alla stipulazione di un contratto di appalto, sia a quelli finalizzati alla conclusione di un contratto di società.

Al di fuori di tali ipotesi, e delle ulteriori specificamente contemplate dalla norma (il riferimento è, in particolare, alla previsione dell'art. 133, comma 1, lett. e, n. 2), sussiste, per regola generale, la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla fase dell'esecuzione contrattuale; in particolare, resta fermo il modello privatistico, e la connessa giurisdizione ordinaria sugli atti societari, in quanto, in tali evenienze, l'ente pubblico esercita i poteri ordinari dell'azionista che si traducono in atti soggettivamente ed oggettivamente societari, coerentemente con il diritto comunitario, che non ammette poteri speciali da parte dell'azionista pubblico (Corte Giust. CE, 6 dicembre 2007, in causa C-463/04).

L'interpretazione letterale si salda, del resto, con il fondamento di razionalità della disciplina sull'inefficacia del contratto, che è funzionale al subentro del ricorrente nell'aggiudicazione e nel contratto (STICCHI DAMIANI, *Annullamento dell'aggiudicazione e inefficacia funzionale del contratto*, in www.giustamm.it, 3, 2011), in una prospettiva evidentemente pro-concorrenziale, che si impone,

evidentemente, sia per individuare il soggetto appaltatore, sia per individuare il socio in una società a partenariato pubblico-privato.

Né sembra ravvisabile un contrasto di tale ipotesi interpretativa con la sentenza di Cons. Stato, Ad. Plen., 3 giugno 2011, n. 10, che ha affermato la giurisdizione (di legittimità) del giudice amministrativo sugli atti unilaterali prodromici ad una vicenda societaria, con cui un ente pubblico delibera di costituire una società o di parteciparvi, così incidendo sulla propria organizzazione, mentre l'ha declinata sui successivi atti negoziali, espressivi della sua capacità di diritto privato, con cui è stato posto in essere un atto societario (ed in particolare la costituzione di una società, ma anche l'acquisto o la vendita di quote societarie, la modifica o lo scioglimento di una società). L'Ad. Plen. ha infatti ribadito che al di fuori dei casi in cui l'ordinamento attribuisce espressamente al giudice amministrativo la giurisdizione sulla sorte del contratto che si pone a valle di un procedimento amministrativo viziato (art. 133, comma 1, lett. e, n. 1), secondo l'ordinario criterio di riparto di giurisdizione, spetta al giudice amministrativo conoscere dei vizi del procedimento amministrativo, ed al giudice ordinario dei vizi del contratto, anche allorché si tratti di invalidità derivata dal procedimento amministrativo presupposto dal contratto.

Occorre però precisare che la fattispecie decisa dall'Ad. Plen. n. 10 del 2011 riguardava la sorte di una società *in house*, costituita senza gara dall'Università IUAV di Venezia a seguito dell'annullamento della delibera di costituzione, mentre la fattispecie oggetto di studio è ben diversa, riguardando la sorte del contratto sociale a seguito dell'annullamento del procedimento di scelta del socio, e rientra pertanto, se è condivisibile la prospettazione che precede, nell'ambito di applicazione dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, del cod. proc. amm.

5. Conclusioni

Le argomentazioni che precedono, pur nella consapevolezza dell'opinabilità di taluni passaggi, portano ad ammettere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche sulla sorte del contratto di società alla stregua di quanto disposto dalla norma attributiva della giurisdizione (art. 133 del cod. proc. amm.).

Un problema almeno in parte diverso, ma non meno impervio, è quella di verificare se la soluzione dell'inefficacia sia compatibile, sul piano sostanziale, con la disciplina della nullità dell'atto costitutivo delle società di capitali, accertata successivamente

all'iscrizione (della stessa) nel registro delle imprese. Come si è già evidenziato, l'art. 2332 del c.c., oltre a limitare a tre i casi di nullità della società, in deroga a quanto previsto dall'art. 1418 dello stesso c.c., trasforma le cause di nullità dell'atto costitutivo in altrettante cause di scioglimento della società. E, dunque, la dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società (co. 2); i soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non siano soddisfatti i creditori sociali (co. 3); la sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori (co. 4).

Esiste obiettivamente una difficoltà di coordinamento, che però non appare insuperabile proprio tenendo conto della estrema elasticità della disciplina dell'inefficacia, traduzione interna dell'espressione, a più ampio spettro, comunitaria di "privazione di effetti", di cui è possibile modulare l'operatività, ed anche la decorrenza (*ex tunc*, ovvero *ex nunc*).

Proprio quest'ultimo profilo appare utilizzabile a fini di coordinamento con l'art. 2332 del c.c., in quanto il giudice amministrativo potrebbe pronunciare l'inefficacia *pro futuro*, facendo salvi gli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese, od addirittura differendola ad un momento successivo all'estinzione delle obbligazioni sociali.

Si tratta di sperimentare le potenzialità insite nella disciplina dell'inefficacia flessibile, del resto deliberatamente ispirata ad un forte tasso di pragmatismo.

Non può perdersi di vista come la reale peculiarità derogatoria sia anzitutto quella della disciplina dell'art. 2332 del c.c., che converte la nullità del contratto in causa di scioglimento della società (e dunque con effetto *ex nunc*); si intende rilevare che, ferma la diversità tra le categorie della nullità e della inefficacia, dubbi sistematici non minori pone il coordinamento della declaratoria di nullità (*quod nullum est, nullum producit effectum*) con lo scioglimento della società.

Non sembra un paradosso giuridico sostenere che è più agevole coordinare la disciplina flessibile dell'inefficacia con lo scioglimento della società, piuttosto che la declaratoria di nullità.

Resta da aggiungere come non sussistano neppure ragioni di principio che precludano alla sentenza del giudice amministrativo di nominare i liquidatori, ovvero di iscrivere il dispositivo della sentenza nel registro delle imprese (si applicherebbe, tra l'altro, nella materia *de qua*, il rito speciale di cui all'art. 120 del cod. proc. amm.).

Da ultimo, costituisce considerazione ricorrente quella per cui la disciplina dell'inefficacia di cui agli artt. 121 e ss. del cod. proc. amm. attribuisce un'ampia discrezionalità al giudice amministrativo, che è chiamato ad un bilanciamento degli interessi il quale rasenta il merito; ne potrebbe derivare il corollario dell'esigenza di un'interpretazione restrittiva delle predette norme e soprattutto dell'ambito di giurisdizione che le ricomprende.

In realtà, non si tratta peraltro un argomento ostativo alla soluzione prefigurata, atteso che l'adattamento di tali norme alla disciplina dell'art. 2332 del c.c. varrebbe proprio a ridurre il margine di apprezzamento attribuito al giudice amministrativo, fissando quest'ultima dei parametri assai più stringenti di quelli previsti dal cod. proc. amm. per l'inefficacia in generale.

In conclusione, nella soluzione del controverso tema esaminato non sembra potersi prescindere dalla considerazione secondo cui «la società a capitale pubblico che opera nei servizi pubblici mostra molte anime : è portatrice di valori propri, ma anche degli interessi (pubblici) ... Anime diverse che finiscono inevitabilmente per riverberarsi sul sistema di protezione degli interessi e dunque sulla giurisdizione o meglio sulla pluralità delle giurisdizioni che connota il nostro sistema» (così DOMENICHELLI, *Servizi pubblici e società di capitali in Italia : alla ricerca del giudice*, in *Dir. proc. amm.*, 2007, 674; dello stesso Autore cfr. *Giurisdizione e controversie societarie pubbliche*, in *Dir. proc. amm.*, 2005, 270 ss.).